



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE**

Prot. n.

#### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE N. 2 DI DATA 17 Aprile 2020**

#### **OGGETTO:**

Comune di Levico Terme (TN). Autorizzazione del progetto e delle operazioni di messa in sicurezza permanente dell'ex discarica non controllata sita in Levico Terme (TN), fraz. Barco, loc. Marangona, su parte delle p.f. 3552/1 e 3552/39 C.C. Levico, ai sensi dell'articolo 77, comma 1 ter, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

## PREMESSA

In data 18 maggio 2017 il Comando Stazione dei Carabinieri di Levico Terme segnalava al Comune di Levico Terme la presenza di un cumulo di rifiuti in un bosco nella frazione di Barco. Durante il sopralluogo effettuato in data 19 maggio 2017 da parte dei tecnici comunali con il comandante della locale Stazione dei Carabinieri veniva accertato che i rifiuti erano stati depositati su parte delle p.f. 3552/1 e 3552/39 C.C. Levico, di proprietà del Comune di Levico Terme, site in Levico Terme (TN), fraz. Barco, loc. Marangona. Stante la presenza di alcune lastre in cemento-amianto, nonché di altri rifiuti quali pneumatici, elettrodomestici, mattoni, nylon, lastre ondulate in PVC, ecc., con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Levico Terme n. 70 di data 26 maggio 2017 veniva incaricata la ditta Ecoopera s.c. del trattamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi rinvenuti.

Dopo la rimessa in pristino dell'area veniva riscontrata la presenza, al di sotto di uno strato di terra ormai rinverdata, di rifiuti di vario genere che lasciavano ipotizzare la presenza nel sito di una vecchia discarica ormai inutilizzata da decenni.

Da verifiche successive effettuate presso il Comune di Levico Terme non è stato possibile rinvenire nessun atto o documento inerente la discarica in oggetto, per cui si è ritenuto di provvedere alle operazioni di delimitazione e caratterizzazione dei rifiuti, al fine di assicurare condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

L'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta n. 116 di data 8 giugno 2017, incaricava pertanto l'ing. Augusto Sbeti alla *"Delimitazione, caratterizzazione ed individuazione delle attività richieste dalle norme vigenti in dipendenza dei riscontri analitici, inerenti il rinvenimento rifiuti in loc. Marangona nel Comune di Levico Terme su parte delle p.f. 3552/1 e p.f. 3552/39 in C.C. Levico"*.

Successivamente, con Ordinanza Sindacale n. 84/2017 di data 9 giugno 2017, veniva disposta la chiusura formale della discarica non controllata ai sensi dell'articolo 77 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-47/Legisl. (di seguito T.U.L.P.).

Infine il Comune di Levico Terme, in data 20 febbraio 2020 (ns prot. n. 116194), ha presentato la progettazione definitiva della messa in sicurezza permanente della discarica a firma del dott. geol. Maurice Vuillermin, redatta sulla base delle risultanze della citata caratterizzazione ambientale condotta dall'ing. Augusto Sbeti, al fine di ottenere l'autorizzazione alla messa in sicurezza definitiva ai sensi dell'art. 77, comma 1 ter, del T.U.L.P..

In data data 19 febbraio 2020, con prot. n. 2020/0003178, il Comune di Levico Terme ha presentato il progetto di messa in sicurezza permanente, volto ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione secondo le procedure previste dall'articolo 77, commi 1 bis e 1 ter, del T.U.L.P., così come previsto dal comma 1 quater del medesimo articolo, concernente l'intervento di messa in sicurezza permanente della ex discarica non controllata sita in Levico Terme (TN), fraz. Barco, loc. Marangona, su parte delle p.f. 3552/1 e 3552/39 C.C. Levico.

Dalla documentazione tecnica ed il progetto di messa in sicurezza elaborato dal dott. geol. Maurice Vuillermin allegato alla nota di data 19 febbraio 2020, nonché gli esiti della caratterizzazione ambientale condotta dall'ing. Augusto Sbetti contenuti nella relazione ambientale allegata allo stesso progetto di messa in sicurezza, emerge che:

- gran parte del corpo della discarica è costituito da materiali da demolizione e da terreno con presenza di rifiuti assimilabili a rifiuti solidi urbani, con assenza di sostanza organica;
- in base alle informazioni e foto aeree storiche disponibili, come testimonia anche la presenza sul sito di piante ad alto fusto, le attività di conferimento nella depressione del materiale (per un volume stimato nell'ordine dei  $2.500 \div 3.000 \text{ m}^3$  circa) risalgono verosimilmente agli anni Sessanta - Novanta del secolo scorso e comunque sono con ogni evidenza precedenti al 16 dicembre 1999;
- è stata accertata l'assenza di contaminazione dei terreni al di sotto del corpo della discarica;
- l'analisi di pericolosità dei rifiuti ha confermato la non pericolosità: in particolare è emerso che, per ogni composito e/o classi di composti simili per caratteristiche di pericolosità ricercati nei campioni di rifiuto analizzati le concentrazioni *“siano ampiamente inferiori alle soglie di concentrazione limite fissati dalle normative di riferimento al fine di attribuire al materiale/rifiuto alcuna caratteristica di pericolosità legata ai composti esaminati, in funzione anche delle informazioni circa la loro origine e/o tipologia”*.

Dalla documentazione tecnica relativa al progetto di messa in sicurezza si rileva che:

- non è prevista l'asportazione o la rimozione dei rifiuti, ma solo l'eventuale palleggiamento all'interno dell'areale per la formazione dei profili di progetto;
- le operazioni saranno precedute dall'esbosco con taglio e rimozione delle piante e delle ceppaie;
- la copertura dei rifiuti sarà realizzata per i seguenti strati successivi:

#### Strato A – Regolarizzazione

Per una maggiore uniformità e continuità di caratteristiche, lo strato superficiale di terreno con rifiuto, costituente il piano di appoggio del pacchetto di copertura, sarà regolarizzato e compattato.

#### Strato B – Strato minerale

Strato di spessore minimo 50 cm e conducibilità idraulica media non superiore ai  $10^{-8}$  m/s, poggiante sul piano superiore regolarizzato del riporto con rifiuto. Questo strato potrà essere formato da terreni limoso-argillosi idonei derivanti da scavi, attività estrattive e/o lavaggio inerti, previa autorizzazione all'operazione di recupero R5 in materia di gestione dei rifiuti per la realizzazione degli strati tecnici secondo le norme vigenti; prima della stesa, la miscela di previsto utilizzo per la formazione di questo strato sarà oggetto di specifiche prove di permeabilità (di laboratorio e se del caso anche

su campo prova a discrezione della Direzione Lavori), a verifica dell'ideoneità o dell'eventuale necessità/opportunità di correttivi granulometrici.

#### Strato C – Strato drenante

Strato di potenza non inferiore a 50 cm, costituito da materiale inerte con granulometria 30-70 mm proveniente da scavi, attività estrattive o da impianti di riciclaggio autorizzati, previa verifica di idoneità da parte della Direzione Lavori.

#### Strato D – Terreno vegetale

Strato superficiale di terreno agrario potente almeno 1 m, idoneo allo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale. Sarà formato da terreni idonei derivanti da scavi, attività estrattive e/o di recupero di rifiuti (operazione R10 – recupero ambientale) previa autorizzazione secondo le norme vigenti. I materiali utilizzati per la formazione del pacchetto di copertura avranno in ogni caso valori di concentrazione conformi ai limiti stabiliti dalla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;

- lo smaltimento delle acque verrà garantito dalla pendenza dello strato drenante (Strato C) previsto a tetto dello strato minerale impermeabile, che convoglierà le acque di infiltrazione lungo il fianco est del riporto, sino a confluire in una trincea disperdente ubicata lungo il settore più depresso poco oltre il limite est dell'accumulo antropico; in prossimità del limite ovest lo strato drenante avrà pendenza verso la viabilità, da dove un sistema di raccolta e canalizzazione convoglierà anche queste acque alla stessa trincea disperdente;
- il capping di copertura sarà formato mantenendo angoli dei versanti finiti inferiori ai 20°; in prossimità del limite sud-ovest, a lato della viabilità locale, per il sostegno del capping si prevede la realizzazione di un muro in sassi alto circa 1 m lungo tutto lo sviluppo dell'accumulo;
- si prevede la sistemazione finale del sito mediante rinverdimento a prato, evitando la posa di specie arboree ed arbustive il cui apparato radicale a sviluppo verticale possa compromettere l'efficacia del capping.

Il progetto prevede inoltre che:

- l'area interessata dall'intervento di ripristino debba essere ridefinita catastalmente con apposito frazionamento e localizzata nella cartografia del Piano Regolatore Generale comunale mediante retino dedicato, sovrapposto all'attuale destinazione d'uso;
- le norme dello strumento urbanistico comunale stabiliscano il divieto di effettuare qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione e l'intercettazione dei rifiuti;
- lungo tutto il contorno dell'area venga posizionata una recinzione di confinamento con rete metallica, alta non meno di 2 m;

- ad intervento completato si provveda alla manutenzione periodica della recinzione ed al taglio ed al mantenimento del tappeto erboso.

Ciò premesso,

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**

**preso atto** che la discarica in esame non rientra nel censimento dei siti potenzialmente contaminati di cui all'allegato 6.3 "*Discariche di R.S.U. incontrollate*" (e nel richiamato allegato 3) del Piano provinciale per la bonifica delle aree inquinate approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2631 del 17 ottobre 2003;

**preso atto** altresì che tale area non è stata interessata in passato da interventi di ripristino da parte della Provincia autonoma di Trento di cui al "*Piano di bonifica per le discariche di R.S.U. dismesse*" predisposto dall'allora Servizio Opere igienico sanitarie nell'anno 1987;

**vista** l'ordinanza del Sindaco di Levico Terme di chiusura della discarica n. 84/2017 di data 9 giugno 2017;

**vista** la nota prot. n. 35536 di data 3 marzo 2020, dell'U.O. Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, da cui non emergono elementi ostativi relativamente agli interventi di messa in sicurezza previsti;

**considerati** gli esiti delle analisi eseguite sui campioni del rifiuto e del terreno autoctono prelevati da parte dell'ing. Augusto Sbeti, dai quali emerge la possibilità di adottare la procedura prevista dall'articolo 77, comma 1 bis, lettera b), del T.U.L.P.;

**dato atto** che, ai sensi dell'articolo 77, comma 1 ter, del T.U.L.P.:

- la presente autorizzazione tiene luogo di ogni altro provvedimento di approvazione e di autorizzazione contemplato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- per l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, ove non ricorrono le condizioni di contaminazione del sito, si prescinde dalla prestazione di garanzie finanziarie, nonché dagli adempimenti previsti dagli articoli 189, comma 3 (comunicazione annuale al catasto dei rifiuti), 190 (tenuta dei registri di carico e scarico) e 193 (compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti), tranne che per i rifiuti allontanati dal sito;

**ritenuto** pertanto di poter procedere, per le considerazioni sopra esposte, al rilascio dell'autorizzazione del progetto e delle operazioni di messa in sicurezza permanente dell'ex discarica non controllata in oggetto;

**visto** il T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare l'articolo 77;

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “*Norme in materia ambientale*”;

**vista** la L.P. 11 settembre 1995, n. 11, istitutiva dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 257 del 21 febbraio 2020, recante ad oggetto “*Approvazione dell’Atto organizzativo della Provincia ai sensi dell’articolo 12 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)*”;

### **determina**

1. di autorizzare il Comune di Levico Terme alla messa in sicurezza permanente dell’ex discarica non controllata sita in Levico Terme (TN), fraz. Barco, loc. Marangona, su parte delle p.f. 3552/1 e 3552/39 C.C. Levico, ai sensi dell’articolo 77, comma 1 ter, del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti;
2. di prescrivere che l’intervento di messa in sicurezza permanente dell’ex discarica non controllata di cui al punto precedente sia effettuato conformemente al progetto elaborato dott. geol. Maurice Vuillermin trasmesso in data 19 febbraio 2020, prot. n. 2020/0003178, nonché nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
  - a. l’impresa incaricata di eseguire le operazioni di messa in sicurezza deve operare sotto la direzione di un responsabile tecnico che presenti adeguata qualificazione professionale, risultante da idoneo titolo di studio e dall’esperienza maturata in materia di gestione dei rifiuti o di bonifica di siti contaminati; il nominativo deve essere comunicato all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente prima dell’inizio dei lavori;
  - b. in sede di progettazione esecutiva la tubazione Ø 250 mm denominata con la lettera C nell’elaborato n. 5 – Particolari – sia mantenuta entro lo strato drenante e al di sopra del livello B impermeabile, attraverso un’adeguata conformazione preventiva della superficie del corpo discarica;
  - c. per l’eventuale impiego di rifiuti nella realizzazione degli strati tecnici (operazione di recupero R5) e dello strato superficiale vegetale (operazione di recupero R10) deve essere ottenuta preventivamente una specifica autorizzazione in materia di gestione dei rifiuti; inoltre per le operazioni di recupero di rifiuti R10 devono essere ottemperate anche le prescrizioni di cui all’art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998;
  - d. ogni integrazione o variazione, rispetto alle suddette indicazioni, che per qualsiasi motivo dovesse rendersi necessaria in corso d’opera, ovvero successivamente all’esecuzione dell’intervento, deve essere preventivamente comunicata all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;
  - e. entro 30 giorni dal termine dei lavori deve essere trasmessa all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente una relazione conclusiva sulla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza a firma del responsabile tecnico;

3. di disporre l'inserimento, a titolo ricognitivo, delle particelle fondiarie su cui ricade l'area dell'ex discarica non controllata nell'elenco di cui all'articolo 251, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, previo eventuale frazionamento, ricordando che la circostanza deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica, nonché da un'apposita norma nel Piano Regolatore Generale del Comune di Levico Terme;
4. di dare atto che la presente autorizzazione consente anche la movimentazione, la ricollocazione, il trattamento, la separazione ed il riutilizzo dei rifiuti e di qualsiasi altro trattamento necessario all'intervento programmato all'interno dell'areale dell'ex discarica non controllata in oggetto situata su parte delle p.f. 3552/1 e 3552/39 C.C. Levico, ad esclusione dei rifiuti pericolosi che dovessero eventualmente emergere nel corso dei lavori;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato facendo salvi diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere altre autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti, ed è comunque subordinato all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia; in particolare non sostituisce, né comprende, i provvedimenti concessori o permissivi cui è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'attività in base alle altre leggi vigenti in materia di urbanistica, di tutela e valutazione ambientale e paesaggistica, di igiene pubblica, di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di prevenzioni incendi, nonché in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
6. di avvertire che la presente determinazione è soggetta a sospensione, revoca o modifica ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni in essa contenute;
7. di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
8. di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro la presente determinazione è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

MIB

Il Dirigente  
f.to dott.ssa Raffaella Canepel